



Programma Operativo Interregionale
**ENERGIE RINNOVABILI E
RISPARMIO ENERGETICO**
2007 - 2013

Una scelta illuminata



**Programma Operativo Interregionale
"Energie rinnovabili e risparmio energetico"
2007 - 2013**

Linea di attività 1.3 " Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito dell'efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico"



POLITECNICO DI BARI
INTERVENTI DI RISANAMENTO ENERGETICO

COD.PROG. U-PBA-03

**Riqualificazione dell'illuminazione degli spazi esterni dei plessi
Campus, LIC, Japigia ed Amministrazione Centrale con nuovi corpi
illuminanti a LED**

Settore Edilizia, Manutenzione e Patrimonio

Responsabile Unico di Procedimento
Ing. Gianluca Natale



Progettista definitivo
Ing. Carmela Mastro



Direzione lavori
Ing. Carmela Mastro

Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione
Ing. Leonardo Prencipe



Collaboratori
Dott.Ing. Cosma Nitti
Arch. Rene' Soleti
Arch. Valentina Spataro

			Architettonico
	●		Impianti
			Strutture
Prel.	Def.	Esec.	

AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2014

REVISIONE	N.
DATA	_____

PROGETTO DEFINITIVO

SCALA:

Capitolato speciale d'appalto

TAV.
CSA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 Premesse .

Art. 1.2 Leggi –regolamenti regole tecniche norme -usi

Art. 1.3 Obiettivi

Art. 2 NATURA E OGGETTO DELL' APPALTO

Art. 2.1 Descrizione dell'opera

Art. 2.2 Contenuti del progetto definitivo

Art. 2.3 Prescrizioni per la redazione del progetto esecutivo

Art. 2.4 Composizione del progetto esecutivo

Art. 2.5 Ammontare dell'appalto

Art. 3 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 3.1 Modalità di stipulazione del contratto

Art. 3.2 Documenti che fanno parte del contratto

Art. 3.3 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

Art. 3.4 Fallimento dell'appaltatore

Art. 3.5 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio e direttore di cantiere

Art. 3.6 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Art. 3.7 Convenzioni europee in materia di valuta e termini

Art. 4 TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 4.1 Termine per la progettazione esecutiva

Art. 4.2 Consegna e inizio dei lavori

An. 4.3 Termini per l'ultimazione dei lavori

Art. 4.4 Sospensioni e proroghe

Art. 4.5 Penali in caso di ritardo

Art. 4.6 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e crono programma

Art. 4.7 Inderogabilità dei termini di esecuzione

Art 4.8 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

Art. 5 DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 5.1 Anticipazione

Art. 5.2 Pagamenti in acconto

Art. 5.3 Pagamenti a saldo

Art. 5.4 Prezzi d'appalto

Art. 5.5 Revisione prezzi

Art. 5.6 Cessione del contratto e cessione dei crediti

Art. 6 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 6.1 Valutazione dei lavoro a corpo

Art. 6.2 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

Art. 7 CAUZIONI E GARANZIE

Art. 7.1 Cauzione provvisoria

Art. 7.2 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Art. 7.3 Riduzione delle garanzie

Art. 7.4 Assicurazione a carico dell'impresa

Art. 8 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 8.1 Variazione dei lavori

Art 8.2 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Art. 9 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 9.1 Norme di sicurezza generali

Art. 9.2 Sicurezza sul luogo di lavoro

Art. 9.3 Piano di sicurezza e di coordinamento

Art. 9.4 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

Art. 9.5 Piano operativo di sicurezza

Art. 9.6 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

Art. 10 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 10.1 Subappalto

Art. 11 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 11.1 Accordo bonario

Art 11.2 Definizione delle controversie

Art. 11.3 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Art. 11.4 Riduzione del contratto Esecuzione d'ufficio dei lavori

Art. 12 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 12.1 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Art. 12.2 Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

Art. 12.3 Presa in consegna dei lavori ultimati

Art. 13 NORME FINALI

Art. 13.1 Qualità e accettazione dei materiali in genere

Art. 13.2 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Art. 13.3 Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

Art. 13.4 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

Art. 13.5 Custodia del cantiere

Art. 13.6 Cartello di cantiere

Art. 13.7 Spese contrattuali, imposte, tasse

Art. 13.8 Disposizioni diverse

Art. 13.9 Oneri del Politecnico di Bari

Art. 13.10 Comunicazioni

Art. 13.11 Controversie Foro competente

Art. 13.12 Composizione del capitolato

Art. 1- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 –Premesse

Gli articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto regolano il rapporto tra la Stazione il Politecnico di Bari, in seguito nominato anche Stazione Appaltante, e la Società Appaltatrice nel seguito detta per brevità Aggiudicataria.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, piena e incondizionata accettazione, integrale e assoluta applicazione: delle leggi, dei regolamenti, disposizioni, di tutte le norme vigenti in materia di Appalti Pubblici, Sicurezza, Ambiente, Igiene; dello stato dei luoghi, dei servizi e utenze presenti e della consistenza delle opere.

La sottoscrizione del contratto equivale altresì a dichiarazione di perfetta conoscenza e piena e incondizionata accettazione di tutti, nessuno escluso, elaborati di gara/progettuali ai fini dell'esecuzione/prestazione "a perfetta regola d'arte" dei lavori oggetto d'appalto.

L'appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e specificatamente per iscritto, a norma dell'art. 1341 - 2° comma e dell'art. 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e regolamenti richiamati nel presente Capitolato e da quanto riportato nel Capitolato stesso.

In particolare l'appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e specificatamente per iscritto le clausole del Capitolato relative all'assunzione di responsabilità da parte dello stesso appaltatore.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come quella delle disposizioni del Capitolato Speciale, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati. Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

In caso di discordanza tra i vari elaborati d'appalto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

In caso di discordanza tra valori numerici indicati in cifre e in lettere, vale l'indicazione in lettere. In caso di discordanza tra il valore riferito a somma o prodotto di più fattori e i singoli fattori computati, vale il valore che comporta maggior vantaggio per l'amministrazione. Qualora nel corso dei lavori oggetto dell'appalto, si debba constatare che nei documenti contrattuali e relativi allegati non siano stati specificati alcuni dettagli nelle prestazioni e/o elementi e/o caratteristiche tecnologiche e/o materiali o apparecchiature, necessari a giudizio del Politecnico, alla perfetta esecuzione dei lavori stessi o al rispetto delle leggi, Norme e Regolamenti vigenti, l'Aggiudicataria è tenuta a eseguire le opere relative, in conformità agli ordini che in proposito impartirà la DL o i tecnici da questa incaricata, e senza che alla Società Aggiudicataria, spetti alcun particolare compenso.

Gli ordini, le disposizioni e prescrizioni della DL dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme contrattuali e di sicurezza.

L'Aggiudicataria, non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratta di prestazioni di lavori da eseguirsi di notte o nei giorni festivi pena l'esecuzione di ufficio, con addebito della maggior spesa che la Stazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto e con le penalità previste dal presente Capitolato. Fatto salvo per l'Aggiudicataria, il diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenessero opportune in merito agli ordini impartitigli.

Art. 1.2 - Leggi Regolamenti Regole tecniche Norme Usi

Tutte le attività e/o operazioni oggetto d'appalto dovranno far riferimento alle Leggi e/o normative e/o regolamenti vigenti in materia, anche se non espressamente riportate nel seguente elenco, o emanate successivamente alla pubblicazione del bando. Si dovranno considerare, in aggiunta, tutte le prescrizioni di Legge che dettano regole tecniche relative alle specifiche attività. A integrazione delle normative di Legge, anche se non esplicitamente richiamate, si devono intendere come Norme di realizzazione quelle della regola d'arte. Il rispetto delle leggi, normative, circolari, regolamenti ecc., esso dovrà essere inteso nel senso più restrittivo. In caso di emissione di nuove Leggi o Norme o Circolari, o Regolamenti, la Società Aggiudicataria, è tenuta a comunicarlo in maniera tempestiva al Politecnico.

Dovranno essere rispettate le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e degli elaborati costituenti i documenti di gara, anche se eccedenti i limiti minimi consentiti dalle Norme. Sarà a carico della Società Aggiudicataria il controllo della rispondenza alle leggi, normative, circolari, regolamenti ecc. Inoltre, si faranno riferimento per i singoli temi e/o componenti e/o manufatti e/o apparecchiature-attrezzature e/o prodotti, alle indicazioni riportate nei manuali d'uso e d'installazione.

In materia di disposizione antimafia valgono le disposizioni di Leggi vigenti.

Lavori pubblici

- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., "Codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture", approvato dal Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006 (Supplemento Ordinario n. 107/L) che recepisce le seguenti direttive europee: Direttiva 2004/CE/17 e Direttiva 2004/CE/18 e s.m.i.
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
- Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i. Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici per quanto applicabile.

Sicurezza nei cantieri

- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Risparmio energetico - Impianti Illuminazione

Norma CEI 11-17: Linee in cavo	Impianti di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica.
Norma CEI 17-13: elettrici)	Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per BT (Quadri
Norma CEI 20-13:	Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni da 1 a 30 KV
Norma CEI 20-33:	Giunzioni e terminazioni per cavi di energia a tensione non superiore a 1000 V c.a.

Norma CEI 23-3:	Interruttori automatici per la protezione da sovracorrenti
Norma CEI 34-33:	Apparecchi di illuminazione. Parte 2 [^] -Apparecchi per illuminazione stradale
Norma CEI 64-8-sez. 714-V2:	Impianti elettrici di illuminazione esterna
Norma CEI 64-8:	Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V c.a.
D.L. n° 285 del 30/04/92:	Codice della Strada
Norma UNI EN 40:	Pali per illuminazione pubblica
Norma CEI EN 13201	Illuminazione stradale
Norma UNI 11248/2012	Illuminazione stradale: Scelta delle Categorie Illuminotecniche
Norma UNI 10819:	Impianti di illuminazione esterna. Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso
Norma UNI 12464-1	Illuminazione artificiale nei luoghi di lavoro
Norma CEI EN 60598	Apparecchi illuminanti
Norma CEI EN 62471	Classificazione del rischio fotobiologico
Norme UNI 70030:	Impianti tecnologici sotterranei
Legge Regionale n°15 del 23/11/05:	Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico
Regolamento Regionale n° 13 del 22/08/06:	Regolamento di attuazione della Legge Regionale n° 15 del 23/11/05.
Prescrizioni AIDI 1993:	L'illuminazione delle strade e delle gallerie
C.I.E. n° 92 del 1992:	Guide to the lighting of urban areas
C.I.E. n°115 del 1995:	Recommendations for lighting of roads for motor and pedestrian traffic
Legge 791 del 18/10/77	Garanzie di sicurezza del materiale elettrico
Legge 186 del 01/03/68	Disposizioni circa la produzione di materiali ed apparecchiature
D.M. 37/08	Disposizioni in materia di installazione di impianti negli edifici
D.L. 81 dell'09/04/08	Testo unico sulla sicurezza del lavoro

Art. 1.3 Obiettivi

Il Politecnico di Bari intende affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico degli impianti illuminazione esterna a servizio degli immobili del Politecnico di Bari.

Rimane a carico dell'aggiudicatario la responsabilità professionale per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che determinino a carico della Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la Stazione Appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essa avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni. Permane l'obbligo, a carico dell'aggiudicatario, di riprogettare i lavori per errori ed omissioni, senza costi e oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante.

Art. 2- NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 2.1 Descrizione dell'opera e caratteristiche dell'opera

L'intervento consiste nella realizzazione di lavori di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione esterna a servizio degli immobili del Politecnico di Bari finalizzate alla ottimizzazione degli stessi ed al contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico secondo quanto prescritto dalla Legge Regionale n° 15 del 23/11/05 e conseguente Regolamento di Attuazione n° 13 del

22/08/06, così distinti:

a) Amministrazione Centrale:

- n° 20 organi illuminanti a lampione con lampada a ioduri metallici da 150 W
- n° 4 proiettori asimmetrici a pavimento con lampada a ioduri metallici da 250 W

la potenza totale installata, compresi gli alimentatori, risulta essere quindi pari a 4,4 kW.

b) Campus Universitario:

- n° 56 organi illuminanti su palo con lampada a ioduri metallici da 250 W
- n° 10 organi illuminanti ad illuminazione secondaria con proiettori e lampade a ioduri metallici da 250 W
- n° 24 proiettori con lampada a ioduri metallici da 250 W con ottica asimmetrica
- n° 24 proiettori di prima emergenza con lampada alogena da 100 W
- n° 229 plafoniere stagne a soffitto, nella zona pilotis, con 2 lampade fluorescenti da 58 W. la potenza totale installata, compresi gli alimentatori, risulta essere quindi pari a 59,21 kW.

c) Complesso Japigia:

- n° 49 organi illuminanti su palo con lampada a ioduri metallici 250 W

la potenza totale installata, compresi gli alimentatori, risulta essere quindi pari a 13,475 kW.

d) L.I.C. Valenzano:

- n° 91 organi illuminanti su palo con lampada a vapori di sodio a.p. da 150 W.

la potenza totale installata, compresi gli alimentatori, risulta essere quindi pari a 15,106 kW.

Art. 2.2 Contenuti del progetto definitivo

Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari sono stati sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.

Il progetto definitivo, posto a base di gara, oltre al presente capitolato speciale d'appalto, comprende i seguenti elaborati:

RG - Relazione Generale

IE02-Piano di installazione illuminazione esterna Edificio Amministrazione Centrale

IE03-Piano di installazione illuminazione esterna Campus Universitario

IE04-Piano di installazione illuminazione esterna Complesso Japigia

IE05-Piano di installazione illuminazione esterna L.I.C. Valenzano CI - Calcoli Illuminotecnici

EP - Elenco Prezzi Unitari

CE - Computo Metrico Estimativo

QE - Quadro Economico

PSC – Piano di Sicurezza e Coordinamento

CSA- Capitolato Speciale d'Appalto

Art. 2.3 – Prescrizioni per la redazione del progetto esecutivo

Il progetto esecutivo dovrà costituire la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, dovrà definire compiutamente ed in ogni particolare dell'intervento da realizzare. Il progetto dovrà essere redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo. Il progetto esecutivo dovrà indicare tutte le attività da svolgere per realizzare le specifiche del progetto definitivo in specifiche di produzione che consentono di trasformare le materie prime di prodotto finito. Dovrà definire tutte le lavorazioni e, pertanto, definire compiutamente ed in ogni particolare l'intervento da realizzare. La relazione dovrà altresì precisare le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare. La relazione generale deve contenere l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto a base d'appalto. La relazione dovrà contenere altresì la descrizione delle ricerche, indagini, rilievi effettuati per ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti. Per le ulteriori prescrizioni si rimanda agli elaborati progettuali.

Art. 2.4 Composizione del Progetto Esecutivo

1. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, degli eventuali calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

2. Il progetto dovrà essere redatto nel pieno rispetto del progetto. Il progetto esecutivo dovrà essere composto dai seguenti documenti: (art. 33, D.P.R. n. 207/2010)

- a) Relazione generale;
- b) Relazioni specialistiche;
- c) Elaborati grafici degli impianti;
- d) Calcoli esecutivi degli impianti;
- e) Piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) Computo metrico estimativo;
- g) Quadro Economico;
- h) Crono programma;
- i) Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- j) Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto forniti dall'Amministrazione nell'ambito del progetto definitivo dell'opera e sottoscritti in ogni pagina.

Risultano a carico dell'Appaltatore, in quanto responsabile della progettazione esecutiva: la predisposizione di tutte le documentazioni inerenti ai materiali e di tutti gli elaborati grafici esecutivi, strutturali, architettonici ed impiantistici necessari per l'esecuzione delle opere e la loro consegna a fine lavori. Deve infine intendersi compreso nell' Appalto la stesura, da parte dell' Appaltatore come documento complementare al Progetto Esecutivo, del Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti, anche al fine di rendere possibile nella fase esecutiva la compilazione del Fascicolo dell'opera come previsto nell' Allegato XVI alla legge n 81/2008.

Art. 2.5 – Ammontare dell'appalto

Importo onnicomprensivo IVA esclusa: € 1.470.230,00 di cui €13.120,24 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 431.902,95 costo della manodopera non soggetta a ribasso e €37.109,76 quali oneri per la progettazione esecutiva.

I lavori ricadono completamente nella categoria **OS 30**.

Art. 3- DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 3.1 – Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/ 17 /CE e 2004/ 18 /CE.

2. L'importo contrattuale, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

3. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali, ancorché rettifiche integrate al concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

4. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/ 17 /CE e 2004/ 18 /CE.

Art. 3.2 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000 n. 145 per la parte applicabile;

b) il progetto posto a base d'appalto e il presente capitolato speciale d'appalto;

c) tutti gli elaborati grafici, documentali, di calcolo ed economici del progetto esecutivo ancorché predisposte dall'aggiudicatario;

d) l'elenco dei prezzi unitari, ancorché predisposto dall'aggiudicatario;

e) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

f) il piano operativo di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/ 17 /CE e 2004/ 18 /CE, ancorché predisposte dall'aggiudicatario;

g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. n. 207/2010, ancorché predisposto dall'aggiudicatario.

2. Tutte le leggi e le norme e regolamenti, vigenti in loco e in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/ 17 /CE e 2004/ 18 /CE;

b) il regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207/2010.

Art. 3.3 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell'articolo 106, del D.P.R. n. 207/2010, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 3.4 – Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione Appaltante si avvarrà, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art 140 del d.lgs. n. 163/06.

Art. 3.5 — Rappresentante dell'appaltatore e domicilio e direttore di cantiere

1. L'aggiudicatario deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione del cantiere, e deve comunicare per iscritto alla Stazione appaltante, prima della stipula del contratto, il predetto domicilio.

2. L'appaltatore deve altresì comunicare, con i medesimi termini e modalità, il nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, è presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti all'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata

della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico abilitato, secondo le previsioni del presente in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere notificata alla Stazione appaltante entro 10 giorni naturali successivi e continui dell'evento; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

6. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

Art. 3.6 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato di appalto, nonché negli elaborati grafici e documentali del progetto esecutivo approvato dalla Stazione appaltante e nella descrizione delle singole voci.

2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina del regolamento generale sui lavori pubblici.

Art. 3.7 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Per tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante, per ogni valore in cifra assoluta, deve essere indicata la denominazione in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante, per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE n. 1182 del 3 giugno 1971

Art. 4 TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER L'ESECUZIONE

Art. 4.1 – Termine per la progettazione esecutiva

1. Gli elaborati del progetto esecutivo, di cui all'art. 2.4 devono essere consegnati dall'aggiudicatario entro il termine di **20 giorni** naturali e consecutivi a decorrere dalla data dell'Ordine di Servizio del RUP dopo la stipula del contratto.

2. Il progetto esecutivo sarà sottoposto a validazione ai sensi della normativa vigente e dovrà essere approvato dalla Stazione Appaltante. Pertanto l'Aggiudicatario si obbliga a introdurre nel progetto le

modifiche e le variazioni necessarie a tal fine.

Art. 4.2 Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, previa convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza trimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Art. 4.3 – Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 147** naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; ovvero potrà essere ridotto e riferito al tempo utile proposto dalla società aggiudicataria in sede di gara ed accettato dall'Politecnico.
2. Al di fuori dal caso di cui al successivo articolo, il termine previsto può essere sospeso, a discrezione della direzione lavori, e rimanere sospeso, con ripresa della decorrenza dei termini dopo l'ordine di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile già indicato.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del crono programma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 4.4 – Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore possa ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17 ICE e 2004/18 ICE.
2. Si applica l'articolo 158 del D.P.R. n. 207/2010.
3. L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei

termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Politecnico, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

4. A giustificazione del ritardo nell' ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte della Stazione appaltante.

7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Art. 4.5 – Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere o per ritardo nella consegna del progetto esecutivo, per ogni giorno naturale successivo e continuo di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata all'appaltatore una penale pari al 0,1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
- d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel crono programma dei lavori;

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti il termine utile per l'ultimazione dei lavori.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non può superare il **10 per cento** dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 4.8, del presente capitolato speciale d'appalto, in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 4.6 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore, formulato in sede di progetto esecutivo ed accettato dalla Stazione appaltante, può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art. 4.7 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio ad inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 4.8 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 20 (venti) giorni naturali successivi e continui, e comunque se le penali irrogate superano la soglia di cui all'art. 4.5. costituisce risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore e in contraddittorio con il medesimo.
3. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Art. 5- DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 5.1 –Anticipazione

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 5.2 –Pagamenti in acconto

Servizi di ingegneria

I compensi inerenti i servizi di ingegneria, così come stabiliti dall'offerta, saranno corrisposti entro 30 giorni dalla consegna dei lavori;

Lavorazioni

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d'asta, delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo pari a €200.000,00.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. All'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette il conseguente certificato di pagamento.

Per il pagamento delle suddette rate di acconto, l'appaltatore dovrà, inoltre, produrre la seguente documentazione:

- a) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), delle eventuali imprese subappaltatrici;
- b) comunicazione scritta inerente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento sottoscritta dal legale rappresentante dell'aggiudicatario e controfirmata per accettazione dal legale rappresentante del subappaltatore.

Qualora l'aggiudicatario non trasmetta la suddetta documentazione alla Stazione appaltante sospenderà i pagamenti successivi. Al secondo sollecito disatteso la Stazione Appaltante potrà, in qualsiasi momento, con preavviso di quindici giorni, risolvere il contratto senza che l'Aggiudicatario possa pretendere alcun risarcimento

Art. 5.3 – Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione dei lavori, viene rilasciata l'ultima rata d'acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere.
2. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal Responsabile Unico del procedimento.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 5.2, comma 2, nulla ostando, è liquidata all'avvenuta emissione del relativo certificato di collaudo ed approvazione della Stazione appaltante.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/ 17 /CE e 2004/ 18 /CE, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità fino alla data di emissione del relativo certificato di collaudo / regolare esecuzione ed efficacia e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

Art. 5.4 Prezzi d'appalto

I prezzi unitari scaturiti in sede di gara includono tanto le lavorazioni quanto le forniture di materiali e la posa in opera secondo la regola dell'arte, in essi sono compresi i costi per spese generali ed utili d'impresa, inoltre gli oneri attinenti alle realizzazioni delle singole categorie di lavoro (assicurazioni, opere provvisorie, accessori, sfridi di lavorazioni, ecc.) e quanto altro occorrente per dare i manufatti e gli impianti finiti e funzionalmente completi, ivi incluse quelle parti che pur non essendo menzionate nelle specifiche prescrizioni riportate nei documenti contrattuali, sono da ritenersi indispensabili per la completezza e l'efficienza dei lavori oggetto d'appalto, ovvero nel prezzo salvo quando non sia diversamente precisato, dovrà intendersi compreso tutto quanto non è esplicitamente escluso per la realizzazione degli stessi.

In generale i materiali forniti dovranno essere di alta qualità e rispondenti alle prescrizioni tecniche di norme e/o leggi vigenti.

La mano d'opera deve essere eseguita da personale idoneo, con l'impiego di attrezzature adatte ad ogni tipo di lavoro e con le modalità tecniche stabilite dalle buone regole dell'arte.

Art. 5.5 – Revisione prezzi

Ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/ 17 /CE e 2004/ 18 /CE, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 5.6 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/ 17 /CE e 2004/ 18 /CE e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto

bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Art. 6- CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 6.1 – Valutazione dei lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori;
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Gli stessi dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte;
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata tramite la somma delle quote percentuali di lavorazioni eseguite alla data dello Stato di Avanzamento dei lavori.
4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo;

Art. 6.2 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

Art.7 CAUZIONI E GARANZIE

Art. 7.1 – Cauzione provvisoria

Ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 –Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/ 17 /CE e 2004/ 18 /CE, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

Art. 7.2 –Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. E' richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; qualora il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, deve avere validità fino alla data di emissione del relativo certificato di collaudo/regolare

esecuzione; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

3. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito.

4. Lo svincolo, nei termini e per l'entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte della Società Aggiudicataria, degli stati di avanzamento dei lavori, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

5. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 7.4 – Riduzione delle garanzie

1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 7.2 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 –Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/ 17 /CE e 2004/ 18 /CE, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.

2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 7.3 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1.

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dall'impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

Art. 7.5 –Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 –Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione alle direttive 2004/ 17 /CE e 2004/ 18 ICE, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinata e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, per un importo di € 2.500.000,00. La polizza assicurativa è prestata da un' impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi dodici mesi dalla data di

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

3. Tale assicurazione contro i rischi di esecuzione deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere delle somme assicurate pari ad almeno €900.000,00 di massimale per ogni categoria di lavori e deve:

a) prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'intera garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;

4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata ai sensi dell'art. 103, comma 2, del DPR 21.12.1999, n. 554 e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;

b) prevedere la copertura dei danni biologici:

c) prevedere che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 92 del D.P.R. 207/2010 e Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 -Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/ 17 /CE e 2004/ 18 /CE, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

6. Altresì, ai sensi dell'art. 269 del D.P.R. 207/2010 l'Appaltatore dovrà produrre apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile e professionale del progettista esecutivo di importo non inferiore ad €100.000,000.

7. Alla data dell'emissione del certificato di collaudo la polizza assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Art. 8- D ISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 8.1 –Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto, dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. 207/2010 e dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 –Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/ 17 /CE e 2004/ 18/CE.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 (cinque) per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art. 8.2 –Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 136 del regolamento generale. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi dei commi 1 e 2; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o

integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all'articolo 2, comma 1, colonna 2), previsti in economia, i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi come elenco dei prezzi unitari. I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 della d.lgv n. 163/06, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.

Art. 9- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 9.1 –Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 9.2 –Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

Art. 9.3 — Piano di sicurezza e di coordinamento

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 9.4 — Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione

obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

3. Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte *si* intendono accolte;

4. Qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte *si* intendono rigettate.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

6. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 9.5 – Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento previsto dall'articolo

Art. 9.6 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del Coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 10- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 10.1 Subappalto

L'aggiudicatario non può avvalersi del subappalto per servizi di ingegneria pena la risoluzione contrattuale, fatta eccezione per le attività relative a rilievi, a misurazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

1. L'Aggiudicataria è obbligata a far fronte, in modo autonomo, a tutte le incombenze derivanti dalle attività oggetto d'appalto. Il contratto non potrà essere ceduto a terzi, pena la nullità. E' vietato il subappalto o il sub affidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente OS 30 per una quota superiore al 30 (trenta) per cento, in termini economici, dell' importo dei lavori della stessa categoria prevalente, pena la risoluzione contrattuale in danno;

2. Il subappalto per lavori e servizi inerenti il presente appalto, dovrà essere formalizzato secondo la disciplina di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

3. L'affidamento non autorizzato ad altra società non indicata come subappaltatore costituisce motivo per la risoluzione del contratto, nonché per il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare al Politecnico per la ritardata esecuzione dei lavori e/o per l'eventuale maggior costo delle opere in genere, rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza del contratto.

4. L'Aggiudicataria o la Mandataria, in caso di A.T.I., sarà ritenuta responsabile, nei confronti della Stazione appaltante, anche per le attività svolte da Imprese subappaltatrici.

5. Per l'autorizzazione al subappalto sarà ritenuto elemento indispensabile l'esistenza del piano di sicurezza e coordinamento (D.L.vo 626 e successive modifiche ed integrazioni) predisposto con l'inserimento delle metodiche e disposizioni di sicurezza previste per i vari subappaltatori.

6. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dal in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale annuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

7. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione del Politecnico, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le prestazioni e/o la rispettiva quota che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio,

analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta a quest'ultima la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare pubbliche, in relazione alla categoria e all'importo delle opere da realizzare in subappalto o in cottimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo delle opere, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 10, comma 7, del citato D.P.R..

8. L'affidamento di opere in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) l'appaltatore deve praticare, per le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

9. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili.

10. I lavori e servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non li può subappaltare a sua volta

Art. 11- CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 11.1 – Accordo bonario

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura e può nominare la commissione di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/ 17 /CE e 2004/ 18 /CE.

2. Il responsabile del procedimento o la commissione di cui al comma 1, ove costituita, acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e,

qualora non ritenga palesemente inammissibili e non palesemente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore alla Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. 4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

6. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 11.2 – Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario, e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita alla competenza del Giudice ordinario.

Art. 11.3 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così

accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiute.

Art. 11.4 – Risoluzione del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori

Il contratto potrà essere risolto qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

- **Inadempienza:** la Stazione appaltante, potrà inviare diffida all'Aggiudicatario qualora questi si renda responsabile di inadempienze delle norme del presente Capitolato, delle disposizioni e delle obbligazioni derivanti dal contratto. Dopo la seconda diffida la Stazione appaltante potrà, in qualsiasi momento, con preavviso di quindici giorni, risolvere il contratto senza che l'Aggiudicatario possa pretendere alcun risarcimento.
- **Impossibilità sopravvenuta:** il contratto potrà essere risolto nei casi in cui la struttura del Politecnico passi in gestione ad altro Ente o per essa venga modificato il sistema di gestione e per ragioni di pubblico interesse. In caso di interventi normativi che comportino la limitazione di uno o più interventi appaltati la Stazione appaltante provvederà alla loro revoca.
- **Clausola risolutiva espressa:** E' facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 CC., qualora l'Aggiudicatario: si renda responsabile di inosservanze, reiterate (due segnalazioni) e di particolari gravità, delle disposizioni di legge e di regolamenti inerenti gli obblighi previdenziali, assistenziali, assicurativi e le norme inerenti la prevenzione infortuni e l'igiene del lavoro. si renda responsabile di gravi irregolarità nella gestione delle opere e servizi.
- **Eccessiva onerosità:** la Stazione appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 1467 del C.C. potrà chiedere la risoluzione del contratto qualora sia diventato eccessivamente oneroso.
- **Morte dell'Aggiudicatario:** la Stazione appaltante si obbliga per se, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di morte, sarà anche facoltà della Stazione appaltante di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o la risoluzione del contratto.
- In caso di **fallimento dell'Aggiudicatario** o di cessione parziale o totale della Società, l'appalto si intenderà senz'altro risolto e l'Amministrazione provvederà a termini di legge.
- **Subappalto e cessione:** fatti salvi i casi previsti dal d. leg.vo 163/2006, è fatto divieto di subappaltare e/o di cedere in tutto o in parte l'obbligazione Sotto la comminatoria dell'immediata rescissione del contratto.
Omessa trasmissione della comunicazione scritta inerente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento sottoscritta dal legale rappresentante dell'aggiudicatario e controfirmata per accettazione dal legale rappresentante del sub appaltatore: Al secondo sollecito disatteso l' potrà, in qualsiasi momento, con preavviso di quindici giorni, risolvere il contratto senza che l'Aggiudicatario possa pretendere alcun risarcimento.
- Il contratto verrà inoltre rescisso nel caso in cui l'Aggiudicatario, ai sensi della vigente legislazione, perda la propria capacità di contrattazione con la P.A..
- **Obbligo segnalazione qualsiasi variazione societaria:** la mancata comunicazione di qualsiasi variazione in capo alla Società entro 30 gg dell'avvenimento. La Stazione appaltante, a tal proposito, si riserva di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti necessari.
- Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/ 17 /CE e 2004/ 18 /CE, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In nessuno dei casi di cui sopra l'Aggiudicatario potrà sollevare eccezioni e pretendere alcun risarcimento. In caso di anticipata risoluzione del contratto per colpa imputabile all'Aggiudicatario, la cauzione verrà incamerata a titolo di penale, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali ditali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultanti dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art.12 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 12.1 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Art. 12.2 – Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi.

2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 12.3 – Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 13- NORME FINALI

Art. 13.1 Qualità e accettazione dei materiali in genere

1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie (dell'Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori abbia facoltà di ricorrere alle applicazioni di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere. 4. Entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, entro 60 (sessanta) giorni antecedenti il loro utilizzo, l'appaltatore presenta alla direzione dei lavori, per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto.

5. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'appaltatore dalla totale Responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Art. 13.2 _Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore inerentemente alla progettazione si impegna:

- ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento;
- ad adempiere ai diversi orientamenti che l'Amministrazione affidante abbia a manifestare prima dell'approvazione del progetto esecutivo;
- ad apportare tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti al momento della presentazione del progetto;
- ad introdurre, in riferimento al rilascio di autorizzazioni e concessioni, negli elaborati presentati eventuali modifiche e/o integrazioni richieste dall'Ente/Azienda o dagli uffici pubblici interessati, fino al rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni richieste;
- ad introdurre nei progetti, a richiesta del Politecnico sempre che non comportino modifiche di importo superiore un quinto dell'importo stimato per opere, le necessarie modifiche determinate da esigenze e/o normative successive alla presentazione dei progetti medesimi; senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi;
- ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

2. Nella eventualità che, in corso di esecuzione dei lavori previsti nel progetto esecutivo, l'appaltatore ritenga necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto stesso, l'appaltatore avrà l'obbligo di redigere gli elaborati che siano richiesti, per i quali avrà diritto a compensi da concordare con l'amministrazione.

3. L'appaltatore si impegna a consegnare gli elaborati progettuali, in 4 copie cartacee formato UNI e su supporto informatico in formato compatibile con i più comuni programmi di disegno e di scrittura con elaboratore elettronico: - disegni su formato DWG e DXF; - testi e relazioni in formato TIPO "wordlexcel"; - file economici in formato TIPO "excel" o "primus".

4. L'incarico per la redazione del progetto comprende l'onere per la redazione di ogni atto necessario al conseguimento di pareri, nullaosta, autorizzazioni, licenze o altri provvedimenti amministrativi previsti dalle norme vigenti, di competenza di enti, amministrazioni, società o altri soggetti anche diversi dall'amministrazione affidante; per l'esercizio delle eventuali deroghe urbanistiche previste dalla legge e per l'approvazione delle necessarie varianti agli strumenti di pianificazione generale.

5 L'appaltatore si impegna a produrre, oltre alle prime quattro copie di ogni elaborato già retribuite con il compenso qui stabilito, un numero di copie del progetto e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione, previa la corresponsione delle spese di riproduzione. Gli atti contabili sono forniti in tre copie.

6. Prima del pagamento dei corrispettivi relativi al progetto, il professionista deve produrre all'amministrazione un esemplare di ogni elaborato tecnico con carattere definitivo, nonché copia file.

7. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore del professionista incaricato, l'amministrazione è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

8. Oltre agli oneri previsti dalla normativa vigente e dal presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dai disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaia mento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, da ogni responsabilità risarcitoria e dalle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto;

d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti alle opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero per mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessarie per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

m) l'esecuzione di un'opera campionesse delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di dare visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

r) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stesse e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

9. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione

delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso avente natura definitiva e afferente il lavoro pubblico in quanto tale.

10. Le operazioni di collaudo ivi compresa la liquidazione di eventuali imprese specializzate per l'esecuzione del collaudo stesso, compresa l'assistenza per le opere di collaudo.

Art. 13.3 Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. L'appaltatore deve produrre alla direzione lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione. La documentazione fotografica, a colori e in formato riproducibile agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Consegnare il progetto esecutivo e il progetto "As-Built" (ad opere ultimate) in n. 5 copie cartacee e contestualmente su supporto informatico, nei formati Dwg e pdf.

Art. 13.4 Custodia del cantiere

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982 n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00. La Stazione appaltante declina ogni responsabilità per sottrazioni o danni che possano essere apportati ai materiali depositati in cantiere o posti in opera dalla Società Aggiudicataria, sino al termine del contratto di appalto.

Art. 13.5 Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 (uno) esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e cm. 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 13.6 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell' appaltatore senza diritto di rivalsa: le spese contrattuali; le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori; le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 13.7 – Disposizioni diverse

La Società Aggiudicataria dichiara di conoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 del vigente Codice Civile, tutte le condizioni indicate nei documenti che fanno parte del contratto. In materia di disposizione antimafia valgono le disposizioni di Leggi vigenti.

Art. 13.8 – Oneri della Stazione appaltante

La Stazione appaltante si obbliga nei confronti della Società Aggiudicataria a collaborare al fine di consentire la più rapida ed efficiente esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato; in particolare, la Stazione Appaltante assicura sin d'ora la collaborazione dei propri uffici o del proprio personale allo scopo di mettere tempestivamente a disposizione della Società Aggiudicataria tutti gli elementi in possesso dell'Politecnico, necessari e utili allo svolgimento dei lavori oggetto di appalto. Resta a carico della Stazione appaltante la messa a disposizione delle eventuali aree di cantiere.

Art. 13.10 – Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione e/o richiesta, conseguente a questo atto, dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita a ricevimento della stessa, se effettuata per lettera o telegramma ed indirizzata:

al Politecnico di Bari
via Amendola 126/b
70126 Bari

o trasmessa attraverso PEC: *risorseedilizie.poliba@legalmail.it*

Art. 13.11 – Controversie – Foro competente

Tutte le controversie tra la Stazione appaltante e la Società Aggiudicataria che dovessero insorgere in dipendenza del contratto, così durante l'esecuzione come al termine dello stesso, quale sia la loro

natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via bonaria, come prevista dalla legge Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/ 17 *ICE* e 2004/ 18 *ICE* sono deferite, giusto l'art. 806 e successivo del Codice di Procedura Civile al giudizio arbitrale. Fermo restando quanto disposto al punto precedente del presente articolo, ogni eventuale procedimento giudiziario, comunque relativo a questo Capitolato d'Appalto, sarà di competenza esclusiva del Foro di Bari.

Art. 13.12 – Composizione del capitolato

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto è composto da n. 13 articoli e n. 35 pagine che si approvano e si accettano integralmente.